

ESTRATTO DM 07-08-2020 “GRADO PATENTINI”

Art. 1

(Patentino di abilitazione)

1. I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:

- a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
- b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
- c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
- d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

Art. 2

(Determinazione della producibilità)

1. Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall'articolo 1 è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore.

2. Se il valore di cui al comma 1 non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:

- a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;
- b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
- c) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²;
- d) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.